

E. Lo Cascio (éd.), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, pp. 281-294, 1997
 qui doit être utilisé pour toute référence à ce travail

Liturgie, lavoro coatto e colonato nell'Egitto tardoromano¹ di Jean-Jacques Aubert

In risposta ad un rapporto del prefetto al pretorio Elpidio, in merito al patronato delle comunità rurali e dei coltivatori in tutto l'Egitto, gli imperatori Costanzo II e Giuliano emanarono da Costantinopoli un rescritto datato 4 febbraio 360, con il quale si esigeva ripara-zione da parte di coloro i quali con la loro audacia avevano pro-dotto una situazione di ingiustizia tra i contribuenti. Offrendo asilo e protezione ai piccoli contadini contro ogni forma di oppressione delle autorità locali, alcune personalità civili e ufficiali di alto rango dell'esercito avevano trasferito l'onere della tassazione dai loro pro-tetti a meno fortunati abitanti dei villaggi, la cui responsabilità fiscale era collettiva. La reazione del governo imperiale è comprensibile, poiché esso era interessato essenzialmente all'adempimento tempesti-vo, e senza contestazioni, degli obblighi fiscali, qui denominati *devo-tio*, che non erano solo di natura monetaria, ma potevano anche as-sumere la forma di forniture in natura e di prestazioni obbligatorie di servizi:

L'imperatore Costanzo Augusto e Giuliano Cesare ad Elpidio. Hai riferito che in tutto l'Egitto un gran numero di coltivatori hanno scelto di vivere sotto la protezione di ufficiali di alto rango, inclusi i duchi. Noi ordiniamo perciò che, se alcuni hanno agito contro la legge offrendo rifugio e pro-mettendo protezione ad altri, tanto da impedire l'adempimento degli obbli-ghi fiscali di questi ultimi, si usi ogni mezzo per costringere queste persone a pagare le tasse che si può dimostrare siano state pagate al fisco dalle ri-sorse di altri abitanti dei villaggi, appartenenti alle comunità di origine che questi coltivatori hanno abbandonato. Accèrtati anche che chiunque risulti

1. Desidero ringraziare E. Lo Cascio, J.-M. Carrié e A. J. B. Sirks, che hanno fornito utili osservazioni su alcuni dei punti discussi in questo contributo, e Cheryl Schon Aubert, che ne ha criticato e corretto lo stile. Tutte le traduzioni delle fonti antiche sono mie.

Questo contributo è dedicato al mio amico ed antico maestro, prof. André Schneider (Università di Neuchâtel), in occasione del suo ritiro dall'insegna-mento.

aver accolto sotto la sua protezione questi coltivatori, si astenga dal mantenerla².

Il patronato è attestato in Egitto molto prima della metà del quarto secolo. I papiri forniscono un quadro di vari tipi di subordinazione sociale, legale, economica o fiscale, facilmente rintracciabile all'interno della relazione proprietario terriero-affittuario. Quello che è relativamente nuovo, comunque, è il fatto che tali relazioni di dipendenza cominciavano ad interferire con l'equilibrata gestione fiscale ed amministrativa di alcune comunità rurali, al punto che il governo imperiale non poté fare a meno di prestare attenzione al fenomeno, e decise di prendere provvedimenti per controllarlo.

Tra le sei costituzioni imperiali riportate nel Codice Teodosiano, attraverso le quali, tra il 360 ed il 415, gli imperatori regolarono, con norme valide per tutto l'impero, i rapporti tra le parti che proteggevano e quelle che venivano protette, non meno di due (II. 24. 1 e 3), e probabilmente tre (si aggiunga II, 24, 6), riguardano specificamente l'Egitto. J. U. Krause ha tentato di spiegarlo, sostenendo che l'Egitto, provincia di indiscussa importanza per l'approvvigionamento alimentare di Costantinopoli, era sottoposto ad una tassazione più gravosa rispetto ad altre province³. Tuttavia, una tale argomentazione non può essere considerata convincente, visto che R. S. Bagnall ha recentemente precisato che «lungi dall'essere opprimente e stabilmente crescente, [il sistema della tassazione] fu moderato, equamente proporzionato alla normale produttività della terra, e stabile per un periodo di più di 250 anni»⁴. Krause ha anche sostenuto che il rilievo che ha l'Egitto nel titolo 24 dell'undicesimo libro del Codice Teodosiano potrebbe essere collegato al fatto che i piccoli detentori di terra erano più numerosi, o più ricchi, nell'Egitto del

2. C.Th. II. 24. 1 (4 feb. 360): IMP. CONSTANTIVS A ET IVL(I)ANVS CAES. HELPIDIO. *Colonorum multitudinem indicasti per Aegyptum constitutorum ad eorum sese, qui variis honoribus fulciuntur, ducum etiam patrocinia contulisse. Universos itaque, quos tantum sibi claruerit temeritatis adsumere, ut praebeant latebram et defensione repromissa aditum implendae devotionis obclaudant, iubemus urgeri, ut debita, quaecumque vicani, quorum consortio recesserunt, e propriis facultatibus fisci docebuntur commodis intulisse, idem cogantur expendere. Eos quoque, quos in defensionem suam videntur suscepisse, ab eorum patrocinio facias separari.*

3. J. U. Krause, *Spätantike Patronatsformen im Westen des römischen Reiches*, München 1988, p. 74.

4. R. S. Bagnall, *Egypt in Late Antiquity*, Princeton 1993, p. 172. Un analogo punto di vista era già stato sostenuto da J.-M. Carrié, *Esclavage antique et idéologie moderne dans Ancient Slavery and Modern Ideology*, in «Opus», 1 (1982), pp. 161-70, specialmente p. 163.

IV-V sec., che in ogni altro luogo dell'Impero romano. Sebbene sia vero che c'è un'abbondante mole di testimonianze per l'affittanza nell'Egitto tardoromano⁵, dobbiamo sottolineare che la piccola unità contadina non implica l'affittanza, e viceversa. Quale che sia la spiegazione per la squilibrata presenza di norme relative all'Egitto in questo particolare titolo del Codice Teodosiano, proprio questo fatto consente agli storici moderni una rara opportunità di illustrare la situazione presentata dalle fonti giuridiche attraverso qualche evidenza documentaria.

Scopo di questo saggio è esaminare quale incidenza ebbe l'interferenza causata dal patronato, come descritto nel Codice Teodosiano, sui piccoli contadini egiziani, inclusi gli affittuari, in particolare in relazione ai loro obblighi liturgici. La discussione prenderà avvio da una breve rassegna degli altri rescritti concernenti l'Egitto inclusi nel titolo sul patronato delle comunità rurali (*De patrociniis vicorum*) nel Codice Teodosiano. Successivamente, presenterò due papiri documentari risalenti all'inizio del quarto secolo che riportano petizioni concernenti l'evasione da obblighi fiscali e l'esenzione da prestazioni liturgiche, la natura dei quali viene descritta nelle fonti sia giuridiche che papirologiche del terzo e quarto secolo d.C. In conclusione, proporremo che la prestazione di servizi pubblici coatti di carattere servile, come pure talune specifiche clausole nei contratti di affittanza riguardanti lavori di mantenimento e di miglioramento, richiesti dagli affittuari, potrebbero essere responsabili per l'idea senza fondamento che le *corvées* fossero un tratto caratterizzante del colonato tardoromano.

Nel 395 gli imperatori Arcadio ed Onorio sollecitarono Eraclio, conte dell'Egitto, a riportare l'ordine nel territorio di sua giurisdizione, dove singoli proprietari terrieri, e talvolta interi villaggi, tentavano di evitare di eseguire i servizi pubblici obbligatori:

Gli imperatori Arcadio ed Onorio Augusti ad Eracliano, Conte di Egitto. Se si viene a conoscenza che qualcuno appartenente alla tua amministrazione, o di qualsiasi condizione, ha preso sotto la sua protezione comunità rurali, fa' che egli paghi le multe stabilite. Inoltre, i proprietari terrieri saranno regolarmente tenuti sotto controllo ed obbligati ad obbedire alle leggi

5. A. H. M. Jones, *The Roman Colonate*, in P&P, 13 (1958), pp. 1-13 = id., *The Roman Economy. Studies in Ancient Economy and Administrative History* ed. by P. A. Brunt, Oxford 1974, pp. 293-307, specialmente p. 302 n. 50. Sia sui coltivatori indipendenti che sull'affittanza, cfr. Bagnall, *Egypt in Late Antiquity*, cit., pp. 114-21.

imperiali, anche contro la loro volontà, eseguendo i servizi pubblici obbligatori. Ma, nel caso risultasse che qualche comunità rurale abbia fatto affidamento su patroni potenti o sulla propria forza numerica per rifiutare di eseguire i servizi pubblici obbligatori, dovrà essere adeguatamente punita⁶.

Come il termine di *devotio*, nella prima costituzione precedentemente citata, *munera publica* sono termini piuttosto vaghi da intendere entro il loro contesto egiziano. Mentre la costituzione del 360 si riferisce piuttosto ambigualmente a *coloni*, probabilmente nell'accezione non tecnica di "coltivatori", la costituzione del 395 riguarda *possessores*. Questo testo riecheggia il tipo di situazione verificatosi pochi decenni prima nel villaggio di Teadelfia, descritta in un papiro datato al 331-332 e appartenente al cosiddetto Archivio di Aurelius Sakaon, un coltivatore piuttosto ricco del Fayum. Spesso citato per illustrare l'ascesa del patronato e i problemi che ne derivavano tra i contribuenti, questo documento consiste di una petizione indirizzata niente di meno che al prefetto di Egitto:

A Flavio Igino, eminentissimo prefetto d'Egitto, da parte della comunità del villaggio di Teadelfia, situata nell'ottavo pago del nomo Arsinoita, rappresentata da noi, Heron, Sakaon e Kanaoug.

Siamo solo tre contribuenti, i summenzionati, signor prefetto, nel villaggio, che paghiamo tasse per conto dell'intero villaggio per cinquecento arure di terra neppure inondate, e per un registro di venticinque individui, inclusi i coltivatori della terra di proprietà imperiale. A causa di ciò il nostro villaggio è in forti difficoltà finanziarie. Abbiamo cominciato a cercare gli abitanti del nostro villaggio nel nomo di Ossirinco e abbiamo trovato sul fondo di Eulogios figlio di Nidas della fattoria di Sereno [? o nel *pagus* del *praepositus* Serenus] cinque uomini che hanno i requisiti per la nomina [?, o in totale], Dionisios, Hor, Ammon, Soucheidas, Apol e Sabbaios, con le loro famiglie; ed il loro signore Eulogio, assistito da Arion, un vignaiuolo, e Serapion, un agricoltore, non ci permisero, in maniera ostile, neanche di avvicinarci al cancello della fattoria. Abbiamo anche individuato nel nomo Kinopolita tre degli abitanti del nostro villaggio, Gerontios, Pathau ed Heron, che hanno un totale di cento aroure di terra regia, e anche di più. Pertanto, noi, uomini di mezzi modesti, che non godiamo di alcuna prote-

6. *C.Th.* II. 24. 3 (30 settembre 395): *IMPP. ARCAD(IVS) ET HONOR(IVS) AA. HERACLIANO COM(ITI) AEGYPTI. Quicumque ex officio tuo vel ex quocumque hominum ordine vicos in suum detecti fuerint patrociniū suscepisse, constitutas luent poenas. Possessores autem competenter coherciti etiam inviti statutis imperialibus oboedire et muneribus publicis satisfacere cogantur. Quoscumque autem vicos aut defensionis potentia aut multitudine sua fretos publicis muneribus constiterit obviare, ultioni, quam ratio ipsa dictabit, convenient subiugari.*

zione [letteralmente, che remiamo da soli], esortiamo te, che sei così potente, a impartire un ordine indirizzato all'ufficiale incaricato di mantenere la legge e l'ordine, costringendo così gli abitanti del nostro villaggio a ritornare da noi con le loro famiglie, in modo che possiamo rimanere nel nostro villaggio, grazie al tuo benefico intervento, e saremo grati per sempre alla tua gloriosa fortuna. Addio.

Noi, gli Aureli Sakaon, Heron e Kanaoug, abbiamo presentato questa petizione. Io, Aurelius Maxentius, la scrissi per loro, poiché sono analfabeti⁷.

A causa di quello che potrebbe essere nulla di più di una difficoltà temporanea, dovuta alla carenza di acqua per l'irrigazione, la maggior parte degli abitanti di questo villaggio della parte occidentale del Fayum aveva lasciato la propria terra e si era trasferita in altri distretti. Alcuni di essi si erano già uniti alla forza-lavoro di un grande proprietario terriero, come affittuari o lavoratori salariati, sfuggendo così ai propri obblighi fiscali e liturgici nelle comunità di origine. La loro attuale immunità derivava non tanto dal loro status subordinato, quanto dall'effettivo potere del loro protettore di respingere ogni rivendicazione da parte dei funzionari preposti ai con-

7. P. Sak. 44 = Sel. Pap. II 295 = Pap. Thead. 17 /Theadelphia 331/332, BL VIII 301): Φλαουκῶφ Ὑγιῶ τῷ διασημοτάτῳ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου | παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν ἀπὸ κώμης Φιλαδελφίας ὀγδοῦ πάγου τοῦ Ἀρσινοεῖ του δι' ἡμῶν Ἡρωνος καὶ Σακαῶνος καὶ Καναῦ. τρεῖς ἔσμεν, οἱ προκείμενοι, | ἐν τῇ κώμῃ, ἔπαρχε δέσποτα, οἵτινες εἰσφέρομεν ὑπὲρ ὅλης τῆς κώμης | ἀρουρῶν πεντακοσίων, καὶ μηδὲ συνπροχιζομένων, καὶ τοῦ κατ'ἄνδρα | σὺν ταμιακοῖς ἀνδράσι εἴκοσι πενταί, ὡς ἐκ τούτου πάνοι τὴν κώμην ἡμῶν | εἰς ἀστενοκομιδὴν ἔλθιν. πρὸς ἀναζήτησιν δὲ ἐγενόμεθα τῶν ὀμοκομητῶν | ἐπὶ τῷ Ὁξυρυκεῖτῃ καὶ καταλαβόμεθα ἐν ἐποικίῳ Εὐλόγιου υἱῷ Νίδα τῶν ἀπὸ | Σερήνου προσβόλους ἀνδρας πένται, Διούσιον (καὶ Σουχ)ἰδαῖν] καὶ Ὀρ καὶ Ἀμμάνα καὶ Σουχειδᾶν καὶ Ἀπόλ καὶ Σαββαῖον μετὰ τῶν γενῶν, καὶ ὁ τούτων γεφύλος Εὐλόγιος] ἅμα Ἀρεῖων ἀμπελουργῶ καὶ Σεραπίων γεωργῶ οὐκ ἐπέτρεψαντο οὔτε τῆς [θύρας τοῦ ἐποικίου εἰγῆσαι μεθ' ἕβρων. ἔτι δὲ καὶ εὔραμειν] | ἐν τῷ [αὐτῷ] Κυνοπολίτῳ νομῶ ὀμοκμητίας τρεῖς παρτας, Γερόντιον καὶ Παθαῦ καὶ Ἡράνα, ἔχοντας ὅλας βασιλικῆς ἀρούρας ἑκατὸν καὶ πρὸς. διὰ τοῦτο δεόμεθα τῆς | σῆς ἐξουσίας, ἀνθρωποι μέτριοι καὶ μονήρεις, προστάξε τῷ τὰ εἰρηνικὰ ἐνπεπιστευμένῳ τοὺς [ὀμοκομητίας ἡμῖν παραδοῦναι μετὰ τῶν γενῶν εἶνα διμηθῶμεν (μετὰ τῶν γενῶν εἶνα δινηθῶμεν) διὰ ταύτης τῆς παραμθίας | στήναι ἐν τῇ κώμῃ, καὶ διὰ παντός τῇ λαμπρᾷ σου τύχῃ χάριτας ὁμολογήσομεν. διευτύχει.] (m2) Ἀυρήλιοι Σακαῶν καὶ Ἡρων καὶ Καναοῦ ἐπιδεδάκαμεν. | Ἀυρήλιος Μαξέντιος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν [γράμματα] μὴ εἰδῶτων. Cfr. M. Lewuillon-Blume, *Problèmes de la terre au ive siècle après J.C.*, in J. Bingen (éd.), *Actes du xve congrès international de papyrologie IV*, Bruxelles 1979, pp. 177-85, specialmente pp. 178-9.

trolli, a meno che, naturalmente, tali interventi non fossero sostenuti o seguiti da adeguate azioni di polizia. Più problematica, comunque, è l'identificazione del precedente status di questi coltivatori, che dipende dall'interpretazione delle righe 8 e 9 del papiro: *κατελαβόμεθα ἐν ἐποικίῳ Εὐλογίου υἱῷ (=υιοῦ) Νίδα τῶν ἀπὸ | Σερήνου προβόλους ἄνδρας πένται (=ἑξ)...* Il testo fa pensare che in precedenza questi cinque (in realtà sei) uomini non erano proprietari terrieri indipendenti a Teadelfia, ma erano vincolati, ancora una volta come lavoratori salariati o affittuari, ad un fondo appartenente ad un Serenus, forse non abitante a Teadelfia, ma con ogni probabilità un proprietario terriero assenteista. Comunque, un duplicato di questo documento, scritto da una mano differente, salvo nel caso di m2, e pubblicato come *P. Turner 44*, registra alcune interessanti varianti, specialmente alle righe 8-9: *υἱωνι (= ?ῆ οἶονεῖ) ἐν τῷ πάγῳ | Σερήνου πραι(ποσίτου) ὄλους...*, attraverso le quali l'ubicazione del fondo di Sereno era più precisamente definita. Nell'un caso e nell'altro, l'interesse dei tre richiedenti nel fare in modo che gli abitanti del loro villaggio tornassero all'originario luogo di residenza, consisteva nel condividere l'onere della tassazione e delle liturgie, determinato in entrambi i casi sulla base della superficie della terra produttiva o marginalmente produttiva, senza riguardo al numero dei coltivatori⁸.

L'ultimo rescritto del titolo 24 del libro 11 del Codice Teodosiano risale al 415 ed è probabilmente pertinente all'Egitto, come fa pensare il riferimento ivi contenuto alla corte di un prefetto augustale (*Augustalianum iudicium*). Lo si è interpretato come una resa del governo imperiale, attraverso l'istituzionalizzazione del patronato: quei patroni che avevano accettato la terra dei loro clienti prima del 397 erano resi responsabili di prestazioni coatte, come fossero considerati i legittimi proprietari della terra. La proprietà sarebbe rimasta ai precedenti proprietari solo se essi erano disposti ad assumersi gli obblighi liturgici (*functiones publicas et liturgos*) che ci si attendeva fossero adempiuti dai cosiddetti *homologi coloni*:

Gli imperatori Onorio e Teodosio Augusti ad Aureliano, prefetto del pretorio. Si ponga fine all'indagine di Valerius, Theodorus e Tharsacius, sicché

8. Un rescritto degli imperatori Onorio e Teodosio I ad Erculio, prefetto al pretorio dell'Illirico, datato 9 aprile 412, stabilisce che i servizi pubblici obbligatori, in questo caso costruzioni di fortificazioni (*constructio murorum*) ed acquisizione e trasporto di merci (*comparatio transvectioque specierum*) siano richiesti a ciascuno, secondo la superficie di terra posseduta (*C.Th.* 15. 1. 49): *ita ut in his dumtaxat titulis universi proportione suae possessionis et iugationis ad haec munia coartentur [...]*.

solo quelle persone che hanno cominciato a fungere da patroni sulle proprietà terriere durante e dopo il consolato di Caesarius ed Atticus (397) siano chiamate a comparire davanti alla corte del prefetto Augustale. Tuttavia disponiamo che tutti loro effettuino i servizi pubblici obbligatori, cosicché il titolo di protettore sia da considerarsi completamente obliterato. Inoltre, i possedimenti che non subirono alcun cambiamento di status saranno confermati, se i proprietari, in accordo con i vecchi registri fiscali, accetteranno di pagare la loro parte di ciò che devono allo stato e di effettuare i servizi pubblici obbligatori, imposti di norma ai coltivatori registrati⁹.

Inoltre, i proprietari terrieri non potettero conseguire il possesso di terra (attraverso il patronato) nei cosiddetti "villaggi principali" (*metrocomiae*) dopo il 397, mentre in altri villaggi il possesso di terra produttiva avrebbe reso i proprietari soggetti alle tasse e alle prestazioni liturgiche attribuite anche alla terra improduttiva:

I "villaggi principali" continueranno ad esistere immutati, come stabilito dalla legge, e nessuno tenterà di prendere possesso di tali comunità, o di alcuna proprietà al suo interno, ad eccezione di coloro che hanno con certezza cominciato a gestire tali proprietà precedentemente al consolato summenzionato [397], e degli abitanti degli stessi villaggi, ai quali non può essere negato il diritto di pagare secondo la loro situazione patrimoniale. E chiunque abbia ottenuto il possesso di piccoli lotti, più produttivi del normale, in quelle comunità, non si rifiuterà di pagare le tasse e di effettuare i servizi pubblici obbligatori sulla terra improduttiva, in proporzione a quanto possiede¹⁰.

Il rescritto prende in considerazione l'eventualità che alcuni degli *homologi coloni* – forse persino molti di loro – abbandonino le co-

9. C.Th. II. 24. 6 pr. (3 dicembre 415): *IMPP HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) A. A. AVRELIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Valerii, Theodori et Tharsacii examinatio contiscat, illis dumtaxat sub Augustaliano iudicio pulsandis, qui ex Caesarii et Attici consulatu possessiones sub patrocinio possidere coeperunt. Quos tamen omnes functionibus publicis obsecundare censemus, ut patronorum nomen extinctum penitus iudicetur. Possessiones autem atque in suo statu constitutae penes priores possessores residebunt, si pro antiquitate census functiones publicas et liturgos, quos homologi coloni praestare noscuntur, pro rata sunt absque dubio cognituri.*

10. C.Th. II. 24. 6. 1-2 (3 dicembre 415): *Metrocomiae vero in publico iure et integro perdurabunt, nec quisquam eas vel aliquid in his possidere temptaverit, nisi qui ante consulatum praefinitum coeperit procul dubio possidere, exceptis convicinis, quibus pensanda pro fortunae condicione negare non possunt. Et quicumque in ipsis vicis terrulas contra morem fertiles possederunt, pro rata possessionis suae glebam inutilem et conlationem eius et munera <ne, Gothofredus> recesent.*

munità alle quali sono stati assegnati (*adscripti*) e raggiungano altri villaggi o proprietari terrieri di più grande rilevanza, al fine di migliorare la loro condizione, rispetto ai loro obblighi fiscali. Per scoraggiare tali movimenti, gli imperatori disponevano che coloro che accoglievano questi *coloni* li rimandassero al loro luogo di origine (villaggio o proprietà terriera); o si assumessero tutti gli obblighi fiscali ai quali erano soggetti, nel caso che i *coloni* in questione fossero rimasti. Nell'un caso e nell'altro gli interessi finanziari delle casse imperiali e municipali sarebbero stati protetti, e tanto i coltivatori quanto i patroni sarebbero stati poco incentivati a lasciarsi coinvolgere in questa situazione:

Naturalmente, se quei coltivatori tradizionalmente denominati *homologi* dovessero abbandonare le comunità nelle quali sono stati registrati e dovessero unirsi ad altre comunità o ad altri proprietari terrieri, coloro che li trattengono saranno puniti, e i coltivatori saranno costretti a ritornare al loro luogo di residenza originario nell'area rurale abbandonata. Se i nuovi patroni dovessero ostacolare l'applicazione di questa deliberazione, saranno considerati soggetti all'adempimento degli obblighi fiscali – tasse e servizi – di questi coltivatori, e compenseranno i precedenti proprietari terrieri delle somme già pagate da loro per questi coltivatori¹¹.

Consideriamo le implicazioni di quest'ultimo provvedimento. Sebbene l'espressione *homologi coloni* sia un *hapax legomenon* che non appare mai nei papiri, l'identificazione di questo tipo particolare di coltivatore con i meglio conosciuti *coloni originales* delle fonti legali, o con gli *ἐναπόγραφοι γεωργοί* attestati nei papiri, a partire dalla metà del quinto secolo, sembra inevitabile¹². Di questi coltivatori si dice esplicitamente che effettuano prestazioni liturgiche: «*functiones publicas et liturgos, quos homologi coloni praestare noscuntur [...]*» (II. 24. 6 *pr.*). Non tutti i *coloni* erano soggetti a questo genere di oneri: come P. Rosafio ci ha ricordato in un articolo recente, Callistrato in età severiana e Costantino intorno al 325 specificano che gli affittuari della terra di proprietà imperiale (*coloni Caesaris* o *coloni originales rei privatae*) erano esentati dalle liturgie municipali, di

11. C.Th. II. 24. 6. 3 (3 dicembre 415): *Iti sane, qui vicis quibus adscripti sunt derelictis, et qui homologi more gentilicio nuncupantur, ad alios seu vicos seu dominos transierunt, ad sedem desolati rurs constrictis detentatoribus redire cogantur, qui si exsequenda protraxerint, ad functiones eorum teneantur obnoxii et dominis restituant, quae pro his exsoluta constiterit.*

12. J. M. Carrié, *Figures du 'colonat' dans les papyrus d'Égypte: lexique, contextes*, in *Atti del XVII congresso internazionale di papirologia* (Napoli, 19-26 maggio 1983), Napoli 1984, pp. 339-48, specialmente pp. 341-2.

modo che, secondo le parole di Callistrato, «essi fossero più idonei alla coltivazione delle terre di proprietà imperiale»¹³. Nella sua famosa legge del 332, Costantino chiarisce che l'intento del provvedimento da lui preso riguardante i *coloni* privati è finalizzato ad assicurare che «essi adempiano gli obblighi spettanti ad uomini liberi»¹⁴ o che, in altri termini, paghino le tasse e assolvano ciò che rimane dei tradizionali obblighi civici, senza dubbio nella forma di *ἀρχαί* (*honores*) e di *λειτουργίαι* (*munera publica*). Quando questi coloni si ponevano sotto la protezione di un *potentior*, tali obblighi dovevano probabilmente interferire con gli interessi economici del patrono e con il benessere della parte protetta, e costituire una potenziale terreno di collusione. Un papiro di Ossirinco illustra questa situazione, e documenta il tipo di intrighi nel quale un ufficiale militare era disposto a lasciarsi coinvolgere per liberare il suo affittuario da attività collaterali indesiderate e che comportavano uno spreco di tempo. La lettera è indirizzata ad un tale Heras, probabilmente lo stesso Aurelius Heras, *alias* Dionysius, conosciuto come *praepositus* dell'ottavo *pagus* del nomo di Ossirinco nel 318:

Il centurione Ammonius saluta Heras, suo signore e fratello. Ph. . . . che ti ha consegnato questa lettera, è mio affittuario. Egli sostiene di essere stato designato ad una liturgia nel villaggio di Dositheou, in qualità di esattore di tuniche e mantelli, ma non è ancora entrato in carica. Ti prego, fratello, di fare tutto ciò che è in tuo potere affinché sia esentato da quest'onere. Inoltre trattalo bene, così mi farai un grande favore, e non consentire che in futuro gli abitanti del villaggio gli assegnino altre liturgie o si comportino altrimenti in maniera scortese con lui, cosicché egli mi possa dire tutto dei privilegi dei quali ha goduto grazie al tuo intervento. Prego affinché la tua buona salute duri a lungo, mio signore e fratello. [Indirizzata] al mio signore e fratello Heras, da parte di Ammonius, *princeps*¹⁵.

13. Callistratus (1 *de cognitionibus*) D. 50. 6. 6. 11: *Coloni quoque Caesaris a muneribus liberantur, ut idoneiores praediis fiscalibus habeantur*. C.I. II. 68. 1 (Imp. Constantinus A. ad Costantium p(raefectum) p(raetorio): *Nullus omnino originalis colonus rei privatae nostrae ad aliquos honores vel quaelibet alia civitatis munera devocetur*. Cfr. P. Rosafio, *Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione del IV secolo*, in *Atti dell'Accademia romanistica constantiniana*. X *Convegno Internazionale*, Napoli 1995, pp. 447-59, specialmente p. 457.

14. C.Th. 5. 17. 1: [...] *ut officia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere*.

15. P. Oxy. XII 1424 (318 circa): *Κυρίῳ μου ἀδελφῶ Ἡρᾷ* | [*Ἀμμῶνιος* (*ἐκατόνταρχος*)] | [*] χαίρει(ν.)*] | *ϕ* [...] | *ὁ ἀπ[ο]διδοῦ[ς] σοι τὰ παρ' ἐμοῦ* | [*γράμματ[ι]α γεωργός μὰν τυγχάνει*] | *φ[ο]νὴν προβεβλήσθαι εἰς λειτουργίαν* | *τῆς κώμης Δωσιθέου, τουτέστιν* | *εἰς ἀπαίτησιν σιχαρίων καὶ παλλίων*, | *μηδέπω δὲ ἐγκεχειρίσθαι τὴν ἀπαίτησιν*.

All'affittuario di Ammonio era stato assegnato un incarico ben attestato, la *ἀπαίτησις στιχαρίων καὶ παλλίων*, un servizio connesso con l'amministrazione delle forniture militari (*vestis militaris*)¹⁶. A partire dal secondo secolo d.C. agli *ἀπαιτηταί* era stato affidato un compito specifico, cioè la riscossione di un solo tipo di tasse in denaro o in natura. È difficile valutare la composizione sociale dei titolari attestati di questa funzione, ma sembra che essi fossero uomini tra i venti anni e poco più di trenta, non necessariamente alfabetizzati. Le esigenze dell'incarico non devono essere state particolarmente gravose, poiché è testimoniato che alcuni esattori assolvevano contemporaneamente ad altri servizi liturgici. In armonia con lo sviluppo generale dei servizi liturgici durante il terzo secolo, i titolari di un tale incarico non dovevano dare garanzie finanziarie, col fornire la prova di una ricchezza minima (*poros*), per la quale non esiste alcuna testimonianza neanche precedentemente a questo periodo. La durata del servizio sembra non aver superato un anno, e talvolta era anche più breve¹⁷.

È interessante che Ammonius dica al suo corrispondente che lo stesso problema potrebbe insorgere in futuro, cioè che, probabilmente, il suo affittuario potrebbe essere nuovamente chiamato ad assolvere a prestazioni liturgiche di vario genere. Considerando la varietà di compiti che dovevano essere assolti, e l'invadenza sulla loro vita personale che le prestazioni liturgiche rappresentavano per persone come Aurelius Isidorus a Karanis o Aurelius Sakaon a Theadelphia agli inizi del quarto secolo¹⁸, si capisce che cosa era in palio per Ammonius ed il suo affittuario. Certo, sia Isidorus che Sakaon possono essere stati più ricchi dell'affittuario di Ammonius,

σπούδασον τοίνυν, ἀδελφέ, | τοῦτον ῥύσασθαι τοῦ λειτουργήματος, | ἔτι δὲ καὶ δεξιῶς αὐτῷ προσοχεῖν, | τὰ μεγάλα μοι χαριζόμενος ἐν τούτῳ, | ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ λοιποῦ μὴ ἐπιτρέπειν τοῖς ἀπὸ τῆς κώμης | ἀδικῆσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἄλλοις | μηδ' εἰς ἑτέρας λειτουργίας πρὸβάλλεσθαι, ἀλλ' ἔνα μοι μαρτυρήσῃ | τὰ ὑπὸ τῆς ἀγαθῆς σου προαιρέσεως | αὐτῷ ὑπαρχθέντα. ἐρῶσθαί σε εὐχομαι | (spazio) πολλοῖς χρόνοις, | κύριε ἀδελφέ. Verso: κύριε μὲν μοι ἀδελφῷ Ἡρᾷ Ἀμμῶμιος πρίγκιψ. Questo documento fu trovato insieme con i P. Oxy XII 1425 (datato) e 1448, una lista di arretrati di vestiti (*Ἐχθεσις στιχαρίων καὶ παλλίων*) con annotazioni marginali concernenti il villaggio di Dositheou, dove un Dioti(mos) fece un pagamento parziale di 3 e 2/3 *sticharia* a nome degli abitanti del villaggio.

16. Cfr. adesso J. Sheridan, *Columbia Papyri IX*, Atlanta 1995 (*non vidi*).

17. F. Oertel, *Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens*, Leipzig 1917, pp. 204-7; e N. Lewis, *The compulsory Public Services of Roman Egypt*, Papyrologica Florentina XI, Firenze 1982, pp. 14-5.

18. Cfr. P. Cair. Isid. e P. Sakaon (*passim*).

ma ciò non metteva quest'ultimo in condizioni migliori dal punto di vista degli obblighi liturgici. Per persone con risorse finanziarie limitate c'era la minaccia di vedersi assegnati certi tipi di lavori obbligatori, conosciuti come *corporalia munera sordida* nelle fonti giuridiche dall'inizio del terzo all'inizio del quinto secolo¹⁹.

Arcadio Carisio, che scrisse la sola monografia conosciuta sulle prestazioni pubbliche obbligatorie (*munera civilia*), definisce i *munera personalia*, una categoria di servizi ai quali appartenevano i *corporalia munera sordida*, come quei generi di prestazioni che richiedevano da parte dei liturgi abilità intellettuali (cioè di tipo organizzativo) e coinvolgimento fisico, senza che ciò comportasse alcun obbligo finanziario. Egli fa riferimento selettivamente al trasporto di reclute e di animali, alla riscossione ed al trasporto di tasse in denaro ed in natura, al trasporto di materiale di proprietà del governo, all'approvvigionamento di olio e legna da ardere per strutture municipali, alla tutela delle condotte idriche, all'imposizione della legge e dell'ordine, all'organizzazione dell'approvvigionamento alimentare, alla prestazione della rappresentanza legale delle municipalità, alla costruzione ed al mantenimento delle strade pubbliche e dei ponti, ai compiti di assistenza dei magistrati municipali ecc.²⁰.

Due costituzioni imperiali della fine del quarto secolo prevedono un elenco più ristretto di compiti, che meglio si adattano al concetto di *corporalia munera sordida*, in quanto consistono quasi esclusivamente in duro lavoro fisico. Quest'elenco include, in aggiunta ad alcune delle prestazioni menzionate da Arcadio Carisio, la macinatura del grano per farne farina, la cottura del pane e l'esecuzione di altre mansioni degradanti collegate con mulini e forni, l'approvvigionamento delle autorità locali ed imperiali con materie prime ed equipaggiamento, la fornitura di varie forme di lavoro specializzato e non specializzato per progetti pubblici²¹.

Gli aspetti pratici dell'esecuzione di *corporalia munera sordida* possono essere studiati attraverso qualche dozzina di papiri²² che

19. Da Papiniano (1 *responsorum*) D. 50. 5. 8. 4 allo (Pseudo-)Ulpiano (3 *opinionum*) D. 50. 4. 3. 3 all'abbondante legislazione sull'immunità dalle prestazioni pubbliche obbligatorie, raccolta nel Codice Teodosiano, specialmente II. 16, ma anche I. 49 (del 412, concernente l'Illirico), citata parzialmente in nota 7.

20. Arcadio Carisio (*sing de muneribus civilibus*) D. 50. 4. 18. Cfr. anche Ermogeniano (1 *epitomarum*) D. 50. 4. 1.

21. C.Th. II. 16. 15 (9 dicembre 382 = C.I. 10. 48. 12) e 18 (5 luglio 390).

22. Ho in programma di discutere questo materiale più dettagliatamente in un articolo specifico. Provvisoriamente, cfr. F. Oertel, *Die Liturgie* cit, pp. 62-94, specialmente pp. 82-8.

mostrano che i liturgi incaricati erano mandati via dai loro villaggi per un periodo di tempo che andava da un minimo di pochi giorni ad un massimo di molti mesi. Di tali lavoratori (*ἐργάται* e *τεχνῖται*) vi sono testimonianze soprattutto nel Delta, impiegati in cave e miniere (vicino ad Alessandria), in campi militari (Babylon e Pelusium), in panifici (Menfi), nella pulitura del canale di Traiano ecc. Qualche testimonianza menziona l'ingaggio di sostituti, per evitare all'incaricato di lasciare il suo luogo di residenza e la sua occupazione, sempre che avesse i mezzi finanziari per pagare la sua sostituzione²³.

Ci si può domandare se il sistema liturgico, le cui origini precedono l'occupazione romana dell'Egitto, sia coerente con alcuni aspetti delle riforme amministrative e fiscali di Diocleziano. Una legge risalente all'incirca al 290, riguardante gli obblighi fiscali della popolazione rurale (*plebs rusticana*), e non necessariamente destinata ad essere applicata in Egitto, stabilisce che, mentre si esigeva dai contadini che vivevano in campagna – in opposizione a coloro che vivevano in città – il pagamento del testatico (*capitatio*) e dell'*annona*, essi non avessero alcun obbligo di assolvere alcun altro *obsequium*, qualunque cosa ciò significhi, come pure nessun *ministerium*, per esempio in relazione alla fornitura di muli o cavalli per il servizio imperiale²⁴. Mentre ci sono buone ragioni per pensare che i coltivatori siano stati inizialmente e tradizionalmente²⁵ protetti da alcuni tipi di obblighi civici che li avrebbero distolti dalla loro principale attività (cioè quella di fare gli agricoltori), non c'è alcun dubbio

23. Cfr. per esempio *P. Cair. Isid.* 81 = *SB* V 7676 (9 aprile 297, *BL*). Contratti di lavoro connessi con obblighi liturgici sono raccolti e discussi da A. Jördens, *Vertragliche Regelungen von Arbeiten im späten griechischsprachigen Ägypten* (*P. Heid.* v), Heidelberg 1990, pp. 185-221 (cap. 3, *Arbeitsverhältnisse im Rahmen liturgischer Aufgaben*).

24. *C.I.* II. 55. 1 (290 ca., cfr. 9. 41. 9) : *EXEMPLVM SACRARVM LITTERARVM DIOCLETIANI ET MAXIMIANI AA. AD CHARISIVM. Ne quis ex rusticana plebe, quae extra muros posita capitationem suam detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocetur neque a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum ministerium subire cogatur.* Cfr. P. Rosafio, *Coloni imperiali e coloni privati* cit., p. 455 e W. Goffart, *Caput and Colonate. Towards a History of Late Roman Taxation*, Toronto 1974, pp. 29-30; 36; 47-8 (dove l'autore traduce *capitationem suam detulit et annonam congruam praestat* in «[the rural population] has declared its tax liability and pays a corresponding tax-in-kind»); e p. 63.

25. Cfr. (Pseudo-)Ulpiano (2 *opinionum*) *Dig* 50. 5. 1. 2: *Qui in fraudem ordinis in honoribus gerendis, cum inter eos ad primos honores creari possint qui in civitate munerabantur [oppure numerabantur, Mommsen], evitandorum maiorum onerum gratia ad colonos praediorum se transtulerunt, ut minoribus subiciantur, hanc excusationem sibi non paraverunt.*

che i piccoli contadini siano stati facili bersagli di estorsioni, da parte di ufficiali municipali ed imperiali. Ovviamente, la necessità di lavoro aggiuntivo e temporaneo in stabilimenti imperiali ubicati in tutte le province dell'impero prevaleva sulla preoccupazione della coltivazione ininterrotta della terra nel quarto secolo.

Infine, c'è il problema delle *corvées* di *coloni* vincolati a latifondi, sul modello costituito dalle iscrizioni latine africane del secondo secolo, provenienti dalla Valle del Bagradas²⁶. L'indagine di I. F. Fikhman sul tema rimane in gran parte senza conclusioni²⁷, e non c'è alcuna testimonianza egiziana di lavoro coatto sul fondo del proprietario terriero che non possa essere spiegata come l'obbligo consueto di prestazioni lavorative legato ad ogni contratto di locazione. Per esempio, SB VIII 9907, datato 19 settembre 388, elenca una serie di mansioni che dovevano essere assolte dall'affittuario di un frutteto ubicato nel nome Ermopolita: ciascuna di esse potrebbe essere intesa in rapporto alle normali esigenze di manutenzione e miglioramento per uno sfruttamento razionale e a lungo termine della terra coltivata²⁸. Le *ὑπηρεσίαι γεωυχικαί* menzionate in alcuni contratti di locazione del VI-VII secolo²⁹ sono probabilmente l'equivalente dell'espressione di quarto secolo che si rinviene in un documento simile di Ermopoli, datato 332³⁰, sebbene i documenti di terzo-quar-

26. CIL VIII 25902 = FIRA I² n. 100, col. IV, linee 22-35. Qualche altra testimonianza è elencata e discussa nel mio libro *Business Managers in Ancient Rome, A Social and Economic Study of Institores*, 200 B.C.-A.D. 250, Leiden 1994, pp. 118, n. 4, e 138, n. 62.

27. I. F. Fikhman, *Les colons adscripticii d'Égypte étaient-ils assujettis aux corvées?*, in «Klio», 63 (1981), pp. 605-8 (in russo. Ringrazio il signor Y. Murtez per averlo tradotto per me).

28. SB VII 9907 (Herm., 19 Sett. 388), linee 15-17: *πρὸς ἐργασίαν καλλιεργικὴν ἐφ' ᾧ τέ με | πᾶσαν καλλιεργίαν ἐνδίσασθαι τῷ | αὐτῷ πωμαρίῳ...* e ll. 22-25: *ἐμοῦ μέντοιγε τοῦ γεωργοῦ πᾶσαν | ὑδραντλητικὴν παροχίαν ποιούντος | καὶ ἀναφυτοῦντος ὅλον τὸ προκειμένον πωμαρίον...* Cfr. anche PSI XII 1233 (Panopolis, 323/4); Lewuillon-Blume, *Problèmes de la terre* cit., pp. 182-4. Per un periodo precedente, cfr. D. Hennig, *Die Arbeitsverpflichtungen der Pächter in den Landpachtverträgen aus dem Faiyum*, in ZPE, 9 (1972), pp. 111-31, specialmente p. 118 a n. 27; e J. M. Carrié, *Un roman des origines: les généalogies du 'colonat du Bas-Empire'*, in «Opus», 2 (1983), pp. 205-51, specialmente pp. 212-3 e p. 247 a n. 29.

29. P. Oxy. LVIII 3955 (23 settembre 611), linea 19 [*δώσω δὲ καὶ τὰ ἔκτακτα πάντα καὶ τὰς γεωυχικὰς ὑπηρεσίας καὶ τὰ ἐορτικὰ* | [...]]. La restituzione è basata su altri documenti dello stesso periodo, ad esempio PSI VIII 920 (origine e data sconosciuti); P. Berl. Zill 7 (Ossir., 574); e P. Oxy. xxvii 2478 (595/596).

30. SB XIV 11711 (= P. Vindob. Boswinkel 8 e 9; cfr. K. A. Worp, in BASP,

to secolo mostrino una grande varietà nel modo di formulare tali disposizioni, l'evoluzione delle quali può essere rintracciata nel miglior modo possibile attraverso il piccolo gruppo di contratti di locazione appartenenti all'Archivio di Aurelius Isidorus di Karanis³¹.

In conclusione, ci si può domandare se il trasferimento dell'obbligo dell'esazione delle tasse dalle comunità civiche ai grandi proprietari terrieri, conosciuto come *autopragia*, non abbia dato origine a una sorta di miraggio, per il quale l'adempimento dei servizi liturgici sarebbe stato altresì controllato dai proprietari terrieri piuttosto che dalle autorità civili³². Il paragone formulato da J. Gascoù tra il *peculium* dei coloni e il *poros* dei liturgi può suonare anacronistico, ma sembra nondimeno corretto parlare degli obblighi degli affittuari nei confronti dei loro proprietari terrieri come di un *munus* entro ciò che non era più un mero contratto di diritto privato nell'Egitto tardoromano³³.

14 [1977], pp. 96-7), linee 18-20: ... καὶ τὴν δέουσαν γεουχικὴν | ὑπηρεσίαν lacuna di ca.9 lettere] ὡς ποιήσομαι ἀπὸ τῶν ὄντων ἐκίσε | παντοίων. ...

31. P. Cair. Isid. 98-103 (tardo terzo-inizi quarto secolo), specialmente 98, nota a linea 13, con riferimento a P. Amb. II 91 (Fayum, 159); SB I 5126 (Dyonisias, 261 = un contratto di affitto molto dettagliato di un palmeto); P. Tebt. II 378 (Tebtynis, 265, anch'esso molto dettagliato). Cfr. anche SB VI 9269 (Arsinoe, 18 sett. 297), linee 14-9: καὶ ἐπιτέλω τὰ | [κατ'ἔτος τῶν ἀμμουρῶν ἔργα πάντα ὅσα | καθήκει περιχλωματισμοὺς ποτισμοὺς | ὑποσχισμοὺς διωρύγων τε καὶ ὑδραγωγῶν ἀναβολὰς καὶ τὰ ἄλλα ὅσα καθήκει | ἐκ τοῦ [ιδίου τοῦ] δέουσι καιροῖς... e P. Wisc. I 12 (345); e P. Wind. Sijp. 7 (462).

32. Carrié, *Un roman* cit., p. 331: «il legame (degli *enapographoi* al fondo) ha efficacia sul piano dello stato civile, della fiscalità e degli obblighi liturgici. In quanto tale, esso rimonta al momento in cui i *praedia* sono stati investiti di queste responsabilità».

33. J. Gascoù, *Les grand domaines, la cité et l'Etat en Egypte byzantine (Recherches d'histoire agraire, fiscale et administrative)*, T&MByz, 9 (1985), pp. 1-90, specialmente pp. 38-52 (sull'*autopragia*), ma anche p. 23 con nota 133 (riferimento a C.I. II. 48. 6 [366, indirizzata a Germanianus pro Galliarum]), e p. 24: «I diritti del proprietario sui beni dei fittavoli possono essere spiegati così: il *peculium* fungeva da pegno, garantendo il *munus* agricolo, alla maniera del *poros* dei liturgi o dei *curiales*». Cfr. anche Carrié, *Un roman* cit., p. 243: «Teoricamente, il colono è di fronte al *dominus* come l'abitante del villaggio di fronte alla sua comunità»; e I. F. Fikhman, *De nouveau sur le colonat du Bas-Empire*, in M. Capasso et al. (a cura di), *Miscellanea Papirologica I* (P. Flor. XIX), Firenze 1990, pp. 159-79, spec. 169, 174 e 177.